

Rev.	Oggetto	Approvazione Ratifica	Data
1	Regolamento istitutivo del Comitato Tecnico QRM	Consiglio Direttivo Assemblea	04/10/2024

Regolamento del Comitato Tecnico QRM – Quarantine Risk Management

1. E' istituito il Comitato Tecnico QRM-Quarantine Risk Management (d'ora in poi solo "QRM").
2. Il Comitato Tecnico QRM è l'organo di Conlegno deputato alla gestione, allo sviluppo ed alla promozione delle iniziative ed attività afferenti la Certificazione volontaria per l'attuazione e la verifica dei protocolli di mitigazione del rischio fitosanitario associato alla movimentazione della merce nel commercio internazionale (d'ora in poi anche solo "Certificazione-QRM").
3. Il Comitato Tecnico QRM ha come scopo:
 - promuovere iniziative di formazione e sensibilizzazione sulle misure ufficiali e le buone prassi fitosanitarie nella movimentazione delle merci nel commercio internazionale, anche in collaborazione con Enti pubblici o privati;
 - individuare ed incentivare le iniziative orientate alla mitigazione del rischio fitosanitario associato alla movimentazione della merce nel commercio internazionale;
 - promuovere Certificazioni volontarie di sistema e/o prodotto per la mitigazione del rischio fitosanitario associato alla movimentazione della merce nel commercio internazionale, anche predisponendo protocolli o regolamenti tecnici;
 - ideare marchi o segni distintivi da concedere in uso ai soggetti interessati, chiederne la registrazione, gestirne l'uso e tutelare i diritti di privativa;
 - collaborare e creare sinergie con Enti pubblici e/o privati e/o Associazioni per il perseguimento del proprio mandato;
4. Il Comitato Tecnico QRM persegue il proprio mandato anche cooperando alla registrazione e alla tutela di marchi di qualità e certificazione registrati in nome di Conlegno, che vengono concessi in uso a coloro che ne facciano richiesta ed attestino di assolvere ai requisiti previsti negli specifici capitoli.
5. Il Comitato Tecnico QRM coordina le attività e le iniziative di Conlegno associate alla Certificazione-QRM.
6. Il Comitato Tecnico QRM coopera al fine di garantire il rispetto dei capitoli e regolamenti da parte dei soggetti licenziatari dei marchi di Conlegno, nonché al fine di prevenire ed inibire le contraffazioni e l'utilizzo abusivo degli stessi dal parte di terzi; promuove e realizza le iniziative necessarie a rendere i marchi relativi al QRM idonei alle esigenze attuali e future degli utilizzatori; svolge, attraverso l'area tecnica del consorzio, qualunque altra attività, comunque affine o connessa con quelle sopra indicate; compie tutte quelle operazioni, attività o iniziative, anche di natura economica, utili o necessarie alla realizzazione delle finalità predette.
7. Il Comitato Tecnico QRM è composto da cinque a sette membri, nominati dal Consiglio Direttivo o, se costituito, dal Comitato Esecutivo, secondo una rappresentatività che sarà definita entro il 31-12-2025 dal Consiglio Direttivo stesso.
8. La prima convocazione del nuovo Comitato Tecnico è effettuata, per il tramite del personale tecnico del Consorzio, dal Coordinatore in carica se ancora membro del rinnovato Comitato, altrimenti dal membro di età maggiore. Nella riunione di insediamento il neocostituito Comitato Tecnico elegge, tra i suoi membri, il

Coordinatore e, se lo ritiene opportuno, un Vice-Coordinatore. L'insediamento del nuovo Comitato Tecnico determina la decadenza del precedente.

9. Il Comitato Tecnico QRM adotta delibere e decisioni in riunioni, presiedute dal Coordinatore, che ha il compito di definirne i termini e le modalità di convocazione. Le riunioni sono verbalizzate. Il verbale è sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario Tecnico e trasmesso al Consiglio Direttivo o, al Comitato Esecutivo se costituito. Le delibere del Comitato sono assunte a maggioranza dei presenti, che rappresentino più della metà dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore, salvo che lo stesso non decida di sottoporre la questione alla decisione del Consiglio Direttivo o, se costituito, del Comitato Esecutivo.

10. Il Comitato Tecnico è convocato dal Coordinatore o, in caso di sua impossibilità, dal Vice-Coordinatore ove eletto o, in mancanza dal membro di età maggiore, ogni volta lo ritenga opportuno. Il Coordinatore ha facoltà di invitare alle riunioni del Comitato Tecnico chiunque ritenga opportuno. In caso di obiezioni da parte anche di un solo membro del Comitato, la partecipazione dell'invitato è sottoposta a delibera da assumersi a maggioranza dei presenti. I membri del Comitato Tecnico QRM, che siano assenti ingiustificati, per tre volte consecutive, alle riunioni del Comitato Tecnico, decadono automaticamente dall'incarico.

11. La convocazione, da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione, è fatta mediante posta elettronica, agli indirizzi comunicati dai membri all'atto dell'accettazione dell'incarico. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare. In caso d'urgenza, la convocazione può avvenire con telegramma od altro mezzo equivalente, inviato almeno due giorni prima della riunione. A tal fine il Comitato Tecnico si avvale del personale del consorzio.

12. Sono valide le riunioni del Comitato Tecnico qualora sia presente più della metà dei suoi membri e, in assenza di convocazione, allorquando siano presenti tutti i componenti del Comitato.

13. Le deliberazioni del Comitato Tecnico sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

14. Verificandosi un caso di particolare urgenza, i membri del Comitato Tecnico QRM potranno esprimere il proprio voto mediante fax, mail o altro mezzo equivalente. Le adunanze potranno svolgersi anche per videoconferenza.

15. Il mandato del Comitato Tecnico è quadriennale. Qualora nel corso del mandato, vengano meno per qualsiasi causa uno o più componenti del Comitato Tecnico, si procederà alla sostituzione provvedendo alla nomina dei sostituti secondo quanto previsto al precedente punto 7, in modo tale da garantire che la composizione del Comitato Tecnico sia sempre coerente con quanto previsto nelle precedenti disposizioni. Il mandato dei sostituti scadrà con il mandato del Comitato Tecnico in cui sono subentrati. I componenti del Comitato Tecnico non hanno limiti di mandato, il Coordinatore ha il limite del doppio mandato. Dopo due mandati consecutivi da Coordinatore, la stessa persona potrà essere rieletta Coordinatore decorso un successivo mandato senza aver ricoperto tale carica, ma potendo far parte del Comitato. Il mandato del Comitato Tecnico QRM in carica cesserà con l'insediamento del nuovo Comitato Tecnico QRM.

16. Alle riunioni potrà essere presente anche il Segretario Generale del Consorzio, o persona da lui delegata, il quale avrà il compito di tenere informato il Consiglio Direttivo in merito alle attività svolte dal Comitato Tecnico.

17. Il Comitato Tecnico QRM si avvale, nello svolgimento delle sue funzioni, dell'assistenza del personale tecnico del Consorzio.

18. Al Comitato Tecnico QRM è affidata, in piena autonomia nell'ambito del proprio mandato la trattazione dei problemi di specifico interesse afferenti agli scopi del presente regolamento, purché non risultino in contrasto con lo statuto, la politica generale ed il bilancio del Consorzio.

19. Il Comitato Tecnico QRM è indipendente dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Esecutivo nella sua modalità di operare ed ha autonomia di budget, in base ai criteri di predisposizione del bilancio adottati dal Consiglio Direttivo o, dal Comitato Esecutivo se costituito.

20. Il Comitato Tecnico QRM può organizzare riunioni consultive tra i propri membri, sia plenarie che parziali. Le riunioni consultive, su temi specifici, possono essere estese alle imprese iscritte ai servizi del QRM e/o a terzi.

21. Le decisioni devono essere comunque adottate dal Comitato Tecnico QRM secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

22. Il Comitato Tecnico QRM, qualora lo ritenga opportuno, può istituire un proprio Collegio, che assolva lo scopo e la funzione di garantire indipendenza e imparzialità in determinati ambiti della propria attività, composto da soggetti di competenza afferente alle tematiche del Comitato Tecnico stesso, individuati secondo i principi dello Statuto consortile.

23. Per quanto qui non previsto si applicano lo Statuto ed il Regolamento interno di Conlegno ove adottato.

Disposizione transitoria

Il Comitato Tecnico QRM è temporaneamente composto dalla Consigliera Direttiva Entela Borshi, dal Responsabile dell'Area Tecnica FITOK Alessandro Corso, da due tecnici nominati da Assologistica e dal Segretario Generale di Conlegno.

Il Comitato Tecnico QRM secondo la composizione prevista dal punto 7 del presente Regolamento deve insediarsi entro la data dell'Assemblea dei Consorziati chiamata a ratificare il presente Regolamento Istitutivo.

Entrata in vigore ed efficacia

Il presente Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo del 4 ottobre 2024 e ratificato dalla prima Assemblea dei Consorziati utile è valido ed efficace dal giorno successivo alla deliberazione del Consiglio Direttivo.